



## Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria

Verbale n. 28 del 26/05/2021

Oggi 26 maggio 2021, si è riunito il Collegio dei Revisori in videoconferenza dalle rispettive sedi, nominato con deliberazione del Consiglio regionale n. 423 del 30 settembre 2019 e così composto:

- Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente, presente
- Dott. Luigi Mazzulla - Membro, presente
- Dott. Rocco Nicita - Membro, presente

con il seguente ordine del giorno:

- Consiglio regionale. Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023.

Il Collegio, dopo aver svolto gli approfondimenti ed i riscontri di legge, sia individualmente sia collegialmente in data odierna, al termine dell'istruttoria svolta, esprime il parere n. 7/2021 (allegato 1), da sottoscrivere digitalmente e depositare agli atti dell'Ente unitamente al presente verbale.

Non essendoci altri argomenti da trattare, si termina la riunione, previa stesura e lettura del presente verbale da sottoscrivere digitalmente e conservare agli atti del Consiglio regionale.

Firma digitale

Il Collegio

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente

Dott. Luigi Mazzulla - Componente

Dott. Rocco Nicita - Componente

Copia del presente verbale, unitamente al parere allegato, è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Gabinetto, al Presidente della Giunta regionale della Calabria, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale, al Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze della Giunta regionale, al Presidente della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo, al Settore Commissione Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari dell'Unione europea e Commissioni speciali del Consiglio regionale, al Segretario Generale del Consiglio regionale, al Dirigente Generale del Dipartimento Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Settore Segreteria Assemblea del Consiglio regionale, al Dirigente del Settore Risorse Umane del Consiglio regionale, al Dirigente generale del Dipartimento Risorse Umane della Giunta regionale.



## Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria

### PARERE N. 7 DEL 26/05/2021

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA TRIENNIO 2021-2023.**

#### Richiamati:

- l'art. 6, D.Lgs. n.165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs.n.75/2017, *"... Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ... Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente ... Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";*
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica";*
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno*

*nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

#### **Preso atto che:**

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

#### **Richiamati:**

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. .... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. .... A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”;*
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“... per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;*
- l'art. 33, comma 1 del D.L. n. 34/2019, convertito nella legge n.58/2019 che prevede *“... le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione ...”;*

- il parere espresso dal MEF/RGS al Consiglio regionale della Lombardia - Prot. 43994 del 30/03/2020 - relativo all'applicabilità della nuova disciplina di cui all'art. 33, comma 1, D.L.34/2019, la cui conclusione è qui riportata *"... Tanto premesso, tenuto conto che l'Assemblea legislativa regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, non risulta conseguire entrate correnti rientranti nel Titolo I, ne deriva il venir meno di una componente importante delle entrate correnti che costituisce, invece, un elemento contabile-finanziario fondamentale e non modificabile nel rapporto con la spesa complessiva del personale, ai fini della definizione dei valori soglia utilizzabili per le nuove assunzioni. Si evidenzia, infatti, che l'eventuale definizione dei predetti valori soglia calcolati sulla base di entrate correnti non omogenee e non corrispondenti a quelle indicate dall'articolo 2, comma 1, del DM del 23 settembre 2019 (Titoli I, II e III) determinerebbe una applicazione distorta della norma ed il venire meno della certezza della sostenibilità finanziaria della spesa di personale e del rispetto degli equilibri di bilancio, elementi questi che costituiscono principi cardine introdotti per volontà del legislatore nell'evoluzione normativa in materia di capacità assunzionali delle regioni. La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente cardine introdotti per volontà del legislatore nell'evoluzione normativa in materia di capacità assunzionali delle regioni. Ciò posto, appare condivisibile quanto prospettato nella nota di codesto Consiglio regionale in esame, laddove si identifica il riferimento normativo per le facoltà assunzionali esercitabili dall'Assemblea legislativa regionale lombarda nell'articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014"*;

**Richiamati** altresì gli articoli 3 *"Funzioni del Collegio"* e 3bis *"Ulteriori funzioni del Collegio"* della Legge regionale n. 2/2013 *"Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria"* che non prevedono esplicitamente un controllo preventivo sui Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale da parte del Collegio dei Revisori;

**Considerato** che gli Enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

**Richiamato** il parere n. 5/2021 - cfr. verbale n. 20 del 20/04/2021 - espresso alla proposta di deliberazione dell'Ufficio Presidenza avente ad oggetto *"Piano triennale del fabbisogno del personale del Consiglio regionale della Calabria triennio 2021-2023"*, ricevuta tramite posta elettronica certificata il 24/03/2021 con particolare riferimento ai richiami/rilievi in esso contenuti;

**Vista la nota** a firma del Dirigente del Settore Risorse Umane di trasmissione della nuova proposta di deliberazione dell'Ufficio Presidenza avente ad oggetto *"Piano triennale del fabbisogno del personale del Consiglio regionale della Calabria triennio 2021-2023"*, ricevuta tramite posta elettronica certificata il 30/04/2021;

**Esaminata** la nuova proposta di deliberazione dell'Ufficio Presidenza avente ad oggetto *"Piano triennale del personale del Consiglio regionale della Calabria triennio 2021-2023"*, corredata:

- del nuovo allegato A) Piano triennale del fabbisogno di personale del Consiglio regionale della Calabria 2021/2023;
- l'allegato 1) relativo al limite di spesa di cui al comma 557 quater della legge 296/2006, bilancio 2021/2023;
- il documento interno n. 2136 del 30/04/2021 del Settore Bilancio e Ragioneria a firma del Dirigente Dott. Maurizio Praticò;

**Preso atto** che dalla proposta esaminata emerge che:

- con nota del Direttore generale - doc.int. n. 333 del 20/01/2021 - è stata avviata la ricognizione annuale del personale;
- che ciascun Dirigente per quanto di competenza ha attestato nell'ambito di propria competenza l'assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale per esigenze funzionali;
- con determinazione del Direttore generale n. 87 del 02/02/2021 si è dato atto che a seguito della ricognizione di cui all'art. 33 del D.Lgs.n.165/2001 non sono presenti nell'Ente dipendenti in soprannumero o in eccedenza;
- con nota del 01/02/2021 - doc.int. 582 - il Settore Risorse Umane ha attestato sulla scorta dei dati forniti dal Settore Bilancio e Ragioneria che l'Ente ha rispettato il limite di cui al comma 557-quater della legge 296/2006;
- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 10 del 17/03/2021 è stato aggiornato per l'anno 2021 il Piano delle Azioni Positive del Consiglio regionale allegato al piano della performance, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.n.198/2006;
- l'Ente ha adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 16 del D.Lgs.n.33/2013, concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- con deliberazione di Consiglio regionale n. 100 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 confermando una riduzione della spesa di personale;
- con nota del 01/03/2021 - doc.int. n. 1181 - il Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria ha attestato il rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio preventivo, rendiconto e bilancio consolidato e per l'invio degli stessi alla BDAP, nonché il rispetto degli obblighi in materia di certificazione dei crediti;
- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 59 del 29/12/2020 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del Consiglio regionale della Calabria triennio 2020/2022;

**Rilevato** che sulla base della normativa vigente applicabile al Consiglio regionale di cui all'art. 3, comma 5 del D.L.n.90/2014, così come modificato dall'art. 14 bis del D.L. 4/2019 convertito con modificazione nella L.n.26/2019, come emerge dalla documentazione esaminata, **la capacità assunzionale complessiva per l'anno 2021 è rideterminata in euro 865.168,19 e deriva da:**

- Residua capacità assunzionale 2017 (da cessazioni 2016) è pari a **euro 14.457,46**
- Residua capacità assunzionale 2018 (da cessazioni 2017) è pari a **euro 64.876,06**
- Residua capacità assunzionale 2019 (da cessazioni 2018) è pari a **euro 129.725,86**
- Residua capacità assunzionale 2020 (da cessazioni 2019) è pari a **euro 273.293,88**
- **TURNOVER 2021** da cessazioni 2020 è pari a **euro 256.655,27**
- **TURNOVER 2021 da cessazioni programmate 2021**, che producono una capacità assunzionale complessiva di **euro 126.159,66** nel rispetto dell'art. 3 della legge 56/2019 **con la condizione che le assunzioni correlate potranno essere perfezionate alla data di effettiva cessazione;**

**Preso atto** che la residua capacità assunzionale 2018 pari a euro 64.876,06 deriva:

- per euro 21.565,13 da cessazioni 2017 del personale del comparto
- per euro 43.310,93 da cessazioni 2017 del personale dirigente;

**Rilevato** pertanto che la **capacità assunzionale complessiva per l'anno 2021 pari a euro 865.168,19** risulta pertanto così composta:

- per euro 43.310,93 da cessazioni 2017 del personale dirigente;
- per euro 821.857,26 da cessazioni 2016/2017/2018/2019/2019/2020 e da cessazioni programmate dell'anno 2021 del personale del comparto;

**Preso atto** che sulla base della suddetta capacità assunzionale si intende procedere ad assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato per un importo complessivo di **euro 535.697,12 per i seguenti profili:**

- n. 1 dirigente amministrativo
- n. 1 dirigente tecnico
- n. 5 funzionari tecnici D1
- n. 2 esperti tecnici D3
- n. 3 esperti in comunicazione D1
- n. 4 istruttore amministrativo C1
- n. 1 operatore informatico B3
- n. 1 esecutore tecnico amministrativo B1

**Rilevato che:**

- il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, pari alla media del triennio 2011/2013, risulta **pari a euro 32.333.421,67**;
- la spesa consuntiva 2019, nel rispetto del suddetto limite, così come attestato dal Collegio in sede di rendiconto **2019 è stata pari a euro 22.707.274,97** - cfr. verbale n. 43 del 23/09/2020 - parere n. 18/2020;
- la spesa **pre-consuntiva 2020**, nel rispetto del suddetto limite, così come attestato dal Dirigente del Settore Risorse Umane **è pari a euro 21.875.686,26**;

**Rilevato**, altresì che il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, è così garantito nel bilancio 2021/2023, come risultante dall'allegato 1):

- anno 2021 euro 23.783.073,83
- anno 2022 euro 24.653.073,83
- anno 2023 euro 24.653.073,83

**Preso atto che il Consiglio regionale:**

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta la normativa vigente per i Consigli regionali per assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato;

**Visti** i pareri di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti;

**Visto** il documento interno n. 2136 del 30/04/2021 del Settore Bilancio e Ragioneria a firma del Dirigente Dott. Maurizio Praticò, nel quale viene attestata oltre alla copertura finanziaria del PTFP 2021/2023 anche la sostenibilità complessiva della spesa di personale con riferimento al permanere degli equilibri di bilancio anche prospettici;

### **Il Collegio**

#### **prende atto che**

**l'Ente in riscontro ai richiami e rilievi espressi nel parere n. 5/2021 allegato al verbale n. 20/2021 rileva che:**

- la spesa sostenuta per contratti di lavoro flessibile nell'anno 2020 rispetta il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- il Consiglio regionale della Calabria non ha fruito della facoltà prevista dall'articolo 20 del D.Lgs.n.75/2017 in quanto il personale a tempo determinato in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015 non risulta in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo 20 del richiamato decreto legislativo;
- il presente piano triennale del fabbisogno non prevede l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;
- il presente piano triennale del fabbisogno, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 22, comma 8 del D.Lgs.n.75/2017, come modificato dall'art. 1, comma 1131, lett. f) della legge 145/2018, non prevede nuovi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- le previsioni di spesa per contratti di lavoro flessibile contenute bilancio pluriennale 2021/2023 di cui alla D.C.R. n. 100 del 29 dicembre 2020, rispettano i limiti di spesa per tali forme di impiego previste dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 per le regioni e gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 296/2006, per i quali il tetto di spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- i contenuti del presente piano sostituiscono quanto previsto in precedenti provvedimenti di adozione e/o aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale a tempo indeterminato, con riferimento alle previsioni assunzionali disposte e non ancora realizzate;

#### **rammenta**

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

#### **rileva**

**la necessità di adeguare** alla normativa nazionale vigente la Legge Regionale n. 8/1996 *“Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale”* con particolare riferimento all'affidamento degli incarichi a tempo determinato;

**Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, accertato, verificato, considerato e rilevato,**

**Il Collegio**

**accerta**

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023, così come previsto nella proposta di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza esaminata, consente di rispettare:

1. le disposizioni attualmente vigenti di cui all'art. 3, comma 5 del D.L.90/2014 per le assunzioni a tempo indeterminato;
2. il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006;

**ritiene di poter esprimere**

parere favorevole alla proposta dell'Ufficio Presidenza avente ad oggetto *“Piano triennale del fabbisogno del personale del Consiglio regionale della Calabria triennio 2021-2023”*.

26 maggio 2021

Firma digitale	Il Collegio dei Revisori dei Conti
	Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente
	Dott. Luigi Mazzulla - Componente
	Dott. Rocco Nicita - Componente